

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 2
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 4
<i>Comitato pareri</i>	» 6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 10
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 11
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
<i>In sede referente</i>	» 16
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 17
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 19

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SAR- DEGNA	Pag. 19
CONVOCAZIONI	» 20
RELAZIONI PRESENTATE	» 24

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLÈDÌ 30 SETTEMBRE ORE 17. — *Presi-
denza del Presidente GONELLA.*

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO III (GENOVA).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 4 (Democrazia cristiana) per il Collegio III (Genova) in seguito alle dimissioni del deputato Giovanni Battista Dagnino, la Giunta accerta che il candidato Ettore Spora segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

CONVALIDA DI DEPUTATO SUBENTRATO.

La Giunta decide di proporre la convalida della elezione del deputato Angelo Cucchi, per il Collegio IV (Milano).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Intervengono il Ministro per la ricerca scientifica, Ripamonti, ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mariani.

All'inizio della seduta il Presidente Corona esprime sentimenti di apprensione per il perdurare degli atti di sequestro di persona in Sardegna. Richiama l'attenzione del Governo perché siano posti in essere i necessari rimedi.

Il deputato Maulini, associandosi alle espressioni del Presidente, propone di invitare il Ministro dell'interno a riferire in Commissione sulla situazione dell'ordine pubblico in Sardegna.

Il deputato Mattarelli ricorda che una apposita Commissione di inchiesta parlamentare indaga sul fenomeno del banditismo sardo. Ritiene comunque che del problema si potrà discutere in sede di esame del bilancio dell'interno.

Il Sottosegretario Mariani, rilevato che la questione investe una materia che trascende il semplice ordine pubblico, fa presente che è in atto una intensificazione dei servizi di vigilanza preventiva. Assicura infine che riferirà al Ministro le preoccupazioni e le sollecitazioni espresse dalla Commissione.

Disegno di legge:

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2352).

Il relatore Felici si dichiara favorevole al provvedimento rimettendosi, per le motivazioni, alla relazione svolta in sede legislativa, prima della richiesta di rimessione all'Assemblea.

Il deputato Maulini dichiara la contrarietà della sua parte al disegno di legge, preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza.

Il Ministro Ripamonti si riserva di fornire in Assemblea i chiarimenti richiesti in Commissione.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere relazione favorevole.

Il Presidente della Commissione si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (2330).

L'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Napoli ed altri: Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra (231).

Su proposta del relatore la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Il rappresentante del Governo dichiara di non opporsi.

Proposta di legge:

Mussa Ivaldi Vercelli e Guerrini Giorgio: Personale di servizio sociale per gli uffici tutele (839).

Su proposta del relatore la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Il rappresentante del Governo dichiara di non opporsi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 9,50. — *Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pellicani.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1971 (Tabella 5) (2687);

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688):

(Parere alla V Commissione).

La Commissione inizia l'esame congiunto, per il parere, dei due provvedimenti, sui quali il deputato Musotto riferisce rilevando che lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1971 reca spese per complessivi 183.347 milioni, di cui 179.847 milioni per la parte corrente e 3.500 milioni per conto capitale.

Precisa peraltro che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero di grazia e giustizia, negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro sono stati accantonati 6.833,4 milioni per la parte corrente e 500 milioni in conto capitale, per cui complessivamente le spese previste per il settore della giustizia ammontano in sostanza a 190.680 milioni.

Il 60-65 per cento dei fondi suddetti concerne le spese per il personale; seguono poi, nell'ordine, le spese per il mantenimento e il trasporto dei detenuti, le spese per il funzionamento degli organi per la tutela e il riadattamento dei minorenni, le spese di giustizia, le spese per la manutenzione, riparazione ed adattamento degli edifici, ed altre poste minori.

L'aumento di 17 miliardi rispetto allo stato di previsione per l'esercizio precedente non ha consentito di superare il rilievo — che da diversi anni viene formulato nel corso dello esame del bilancio dello Stato — circa l'esiguità percentuale degli stanziamenti a favore del Ministero di grazia e giustizia, che corrispondono soltanto all'1,5 per cento dell'intera spesa statale. Del resto anche in sede governativa è stata espressa l'esigenza, che la Commissione deve nuovamente ribadire, di una maggiore considerazione dei problemi della giustizia nella ripartizione delle risorse finanziarie.

Tra i settori in cui maggiormente evidente è la necessità di un potenziamento dell'intervento statale figura l'edilizia giudiziaria. La legislazione vigente prevede che le sedi degli uffici giudiziari siano in linea di massima realizzate ed attrezzate a spese dei comuni, limitandosi per lo più lo Stato ad intervenire con dei contributi. Questo sistema non è certamente idoneo ad assicurare un adeguato sviluppo delle sedi giudiziarie, le cui attrezzature vanno inoltre rimodernate avvalendosi del prezioso ausilio che offre il progresso scientifico: ed è impensabile che la dissestata finanza locale possa fronteggiare così importanti e vasti compiti.

Un totale rinnovamento delle strutture carcerarie appare ugualmente indispensabile, specialmente in considerazione del precetto costituzionale che indica nella rieducazione del condannato il fine che deve essere perseguito dall'amministrazione penitenziaria. Bisognerà pertanto procedere innanzitutto, sulla base di un programma organico a lunga scadenza, alla costruzione di nuovi edifici carcerari.

Mentre l'organico della magistratura nel complesso appare sufficiente e comunque sarà rivisto in occasione dell'approvazione del nuovo ordinamento giudiziario, resta invece grave l'inadeguatezza numerica del personale ausiliario, in primo luogo dei cancellieri e dei dattilografi, rispetto alla mole di lavoro addossata agli uffici giudiziari.

Parimenti gravi sono le lacune concernenti l'assistenza postcarceraria, problema sul quale in passato la Commissione si è più volte soffermata: gli stanziamenti previsti nel bilancio per il 1971 sono del tutto insufficienti.

Ferma restando l'importanza delle considerazioni sopra esposte, va peraltro precisato che la crisi della giustizia non dipende esclusivamente da fattori economici, ma anche dalla frattura determinatasi tra il diritto e la giustizia, tra la norma vigente e la odierna situazione economica, sociale e politica.

Concordemente si afferma la necessità di adeguare la legge alla realtà in tutti i campi del diritto: civile, penale e soprattutto processuale. In questo senso è del pari evidente l'esigenza di realizzare al più presto la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il potere legislativo ha già avviato alcune di queste radicali riforme, ma di fronte alla impossibilità che esse vengano tutte realizzate sollecitamente si è proposto da alcune parti di raggiungere il traguardo dell'adeguamento del diritto alla realtà sociale conferendo un potere discrezionale al giudice, svincolandolo dalla soggezione alla legge e demandandogli il compito di effettuare un'interpretazione storico-evolutiva della norma.

Ai fautori di questa tesi è stato obiettato che in regime democratico essa porterebbe all'anarchia giurisprudenziale e farebbe venir meno la certezza del diritto, postulata invece dalla stessa Costituzione, che dispone che i giudici siano soggetti alla legge.

Si è allora sostenuta l'esigenza di rivedere, senza ripudiarlo, il principio della certezza del diritto, attribuendo al giudice non il compito di creare la legge, come in fondo avverrebbe attraverso l'interpretazione storico-evolutiva, bensì quello di rivedere la norma collocandola nella giusta ambientazione storica e sociale.

Al magistrato, non sciolto ma neanche servo della legge, verrebbe quindi conferita una funzione creativa non dal punto di vista normativo, ma spirituale, richiedendogli cioè un'interpretazione viva delle leggi.

Questa teoria appare accettabile. Meno valida sembra invece l'opinione di chi ritiene

di poter realizzare tali finalità anche attraverso una normativa che non sia dettagliata, ma si articoli soltanto su principi generali. Segnatamente in alcuni rami del diritto, quali quelli processuale e penale, siffatto sistema urterebbe contro i precetti costituzionali e aprirebbe la porta a possibili arbitrii.

Afferma la necessità di ottenere che nel futuro maggiore sia la percentuale degli stanziamenti relativi al Ministero di grazia e giustizia e di programmare convenientemente l'utilizzazione di tali risorse. Del pari occorre programmare nel tempo i lavori degli organi legislativi, e tra i tanti temi che si offrono all'esame della Commissione indica come prioritari la riforma del diritto di famiglia e del codice penale, nonché il rinnovamento del codice di procedura civile e la ristrutturazione dell'ordinamento giudiziario.

La riforma della legislazione penale va a suo avviso impostata sulla prevenzione speciale. Non con intenti di repressione, ma di difesa sociale nel senso più pieno si dovrà infatti stroncare la ondata di violenza e di delinquenza che si registra nel paese.

Concludendo, ribadisce la necessità di superare la crisi della giustizia attraverso un potenziamento dell'intervento finanziario ed un alacre sforzo teso a superare la frattura oggi esistente tra diritto e società.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Picardi e per le finanze, Borghi.

All'inizio di seduta, il Presidente Tremelloni informa la Commissione che, in relazione alle vive sollecitazioni rivoltegli dalla VIII Commissione istruzione a riguardo della proposta di legge Badaloni Maria ed altri « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali » (2076-B), ha ritenuto di poter anticipare il nulla osta della Commissione bilancio all'approvazione del-

la proposta di legge medesima, poiché le modifiche introdotte dal Senato al testo del provvedimento già approvato dalla Camera (e sul quale la Commissione bilancio ebbe, a suo tempo, occasione di manifestare il proprio consenso) non implicano ulteriori conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione delibera di confermare il parere favorevole già comunicato dal Presidente Tremelloni alla competente Commissione di merito.

Disegno di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (Approvato da Senato) (Parere alla VI Commissione) (2457).

Il relatore Barbi esordisce osservando che obiettivo di fondo del provvedimento è quello di utilizzare tutte le risorse che la nostra economia riesce a porre in essere per alimentare il proprio sviluppo. Da tempo si è rilevata anche in sede comunitaria la debolezza del mercato azionario italiano, che determina una preoccupante carenza di capitali di rischio e spinge le imprese a provvedere ai bisogni finanziari per gli investimenti ricorrendo allo indebitamento. Si tratta quindi di facilitare l'afflusso del capitale di rischio per mantenere vive e vitali le aziende e in tal modo alimentare l'attività produttiva e l'occupazione. I fondi comuni di investimento mobiliare sono stati concepiti per stimolare anche i piccoli risparmiatori ad investire in capitali di rischio offrendo loro la possibilità di acquistare titoli azionari con un rischio minimo e a tassi di interesse convenienti. I fondi infatti mettono a loro disposizione degli specialisti capaci di fare investimenti a ragion veduta scegliendo i titoli e diversificando gli impieghi in modo da minimizzare i rischi e massimizzare i guadagni.

Con i fondi ci si propone di raggiungere contemporaneamente altre finalità: facilitare l'accesso popolare alla proprietà azionaria in applicazione dell'articolo 47 della Costituzione; garantire ai piccoli risparmiatori un più ampio margine di sicurezza e di stabilità di profitto; tonificare le borse italiane invogliando le società a chiedere l'ammissione alle quotazioni in borsa; favorire l'intervento sul mercato degli investitori istituzionali; contenere il deflusso dei risparmi verso l'estero, creando per i fondi italiani condizioni operative e fiscali tali da renderli competitivi con quelli stranieri; infine, adeguare la legislazione finanziaria italiana a quella del MEC, come naturale conseguenza della scelta politica fon-

damentale per l'economia italiana di inserirsi nel MEC.

Passando quindi ad illustrare alcuni aspetti della regolamentazione dei fondi si sofferma sul nuovo concetto di « comunione » di cui all'articolo 3 del disegno di legge, per cui il fondo non ha personalità giuridica ma è patrimonio comune dei partecipanti distinto dal patrimonio della società gerente e da quello dei partecipanti. Sottolinea quindi che si tratta di fondi di tipo aperto, in grado di investire le disponibilità liquide in titoli mobiliari di società quotate in borse italiane o estere. L'articolo 13 stabilisce le modalità e i limiti degli investimenti in titoli esteri il cui tasso di rendimento è più alto di quello dei titoli italiani. Il provvedimento introduce inoltre alcune limitazioni cautelative tutte miranti alla tutela del risparmio popolare, per quanto riguarda i soggetti e per quanto riguarda la gestione del fondo, sottoposta alla vigilanza di organismi pubblici. Il funzionamento dei fondi è basato in sostanza su quattro soggetti: la società di gestione che promuove l'organizzazione e gestisce il fondo; il fondo comune dotato di autonomia patrimoniale; i partecipanti; la banca depositaria con funzioni di custodia fiduciaria e di tesoreria.

Quanto alla *vexata quaestio* del regime fiscale si è tentato di trovare un equilibrio tra l'esigenza di non intaccare il fondamentale principio della progressività dell'imposizione e l'esigenza di creare un regime fiscale di favore che avvicinasse i fondi comuni al trattamento delle obbligazioni italiane e a quello degli analoghi fondi del MEC. Non viene quindi attuata la progressività per i redditi da partecipazione a fondi comuni fino a 3 milioni ai quali viene invece applicata una specie di cedolare secca del 10 per cento. Al di sopra di tale cifra continua ad avere effetto la cedolare d'acconto. Il che significa che mentre continua ad avere pieno vigore l'efficacia della tassazione personale e progressiva per i redditi maggiori, per i minori si cerca di agevolare i piccoli investitori stimolando la loro partecipazione ai fondi. Per i certificati delle quote di partecipazione e per l'istituzione del libro dei partecipanti è confermato il principio della nominatività; ma non è richiesta la segnalazione allo schedario dei titoli azionari degli utili distribuiti. Avviandosi alla conclusione rileva infine che il provvedimento ha il difetto di non essere varato contemporaneamente alla riforma fiscale e alla riforma della società per azioni. Così esso rischia di apparire avulso dalla generale riforma del settore; ma taluni aspetti ben noti della congiuntura

economica hanno spinto avanti con urgenza questo provvedimento più maturo e più agevolmente discutibile dal Parlamento. Sicché si deve convenire in definitiva sull'opportunità di anticipare da un contesto organico questo provvedimento, pur cercando di evitare di creare differenziazioni non in armonia con i criteri che presiedono alle due maggiori riforme. Invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento in questione senza ulteriori indugi o rinvii.

Il deputato Raucci è d'avviso che il provvedimento in esame richieda una riflessione assai attenta per valutare quanto esso effettivamente risponda alle finalità che si propone e all'esigenza fondamentale di promuovere gli investimenti. È lecito nutrire seri dubbi sulla possibilità che l'introduzione dei fondi di investimento riesca a porre un freno alla fuga dei capitali all'estero, e d'altra parte sul piano del trattamento fiscale il provvedimento in questione si configura come di esenzione fiscale per certi tipi di investimenti azionari, con un tipo di esenzione che viola alcuni principi cardine del sistema tributario. Esso andava invece coordinato sia con la riforma della società per azioni che con la riforma tributaria; e poiché quest'ultima è ora in discussione al Parlamento sarebbe stato opportuno attenderne il varo prima di affrontare il tema dei fondi comuni di investimento. Nel ribadire pertanto la necessità di un esame approfondito della materia, prospetta alla Commissione l'eventualità di nominare un Comitato ristretto nel cui ambito tutte le posizioni possano essere attentamente confrontate e vagliate, così da mettere in grado la Commissione di formulare un parere articolato e dettagliato da cui gli orientamenti emersi risultino con la massima chiarezza.

Prende quindi la parola il deputato Fabbri osservando che l'opportunità di nominare un Comitato ristretto sussiste ogni qualvolta sia possibile riscontrare una qualche convergenza nelle posizioni delle diverse parti politiche: dalle osservazioni appena fatte dall'onorevole Raucci, questo non sembra essere il caso del provvedimento in esame. La sua parte politica potrebbe tuttavia consentire a un eventuale rinvio della discussione purché vi sia l'impegno di concludere l'esame del provvedimento entro mercoledì della prossima settimana.

Dopo ulteriori brevi interventi del deputato Cottone, il quale ribadisce l'opportunità e l'urgenza del provvedimento in esame; del deputato Colajanni, che si associa invece alle

considerazioni del deputato Raucci, del relatore Barbi e del sottosegretario Picardi, il Presidente rinvia il seguito della discussione a mercoledì della prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Cattani; per la pubblica istruzione, Romita; e per la difesa, Guadalupi.

Proposta di legge:

Della Briotta ed altri: Ulteriore autorizzazione di spesa per l'attuazione delle provvidenze in favore dei territori montani di cui alla legge 18 gennaio 1968, n. 13 (*Parere alla XI Commissione*) (2626).

Il Presidente Fabbri illustra ampiamente la proposta di legge che, nelle more della definizione legislativa di una nuova disciplina organica in favore dei territori montani, stabilisce ulteriori autorizzazioni di spesa per il triennio 1969-1971 e conclude manifestando consenso con il provvedimento in esame, ma rappresenta, al tempo stesso, la assoluta urgenza di elaborare, con la massima sollecitudine, un provvedimento organico e definitivo in materia, evitando di procedere ulteriormente con interventi legislativi episodici e successivi.

Intervengono nella discussione i deputati: Gastone, il quale manifesta qualche perplessità circa la possibilità di inquadrare provvedimenti come quello in esame in una visione organica e programmata degli interventi a favore dei territori montani; Di Lisa, che ritiene ingiustificata la elaborazione di una legge-ponte proprio nel momento in cui stanno muovendo i primi passi le Regioni e manifesta il timore che il provvedimento in esame possa ledere la competenza legislativa regionale in materia; e Tarabini, il quale sollecita la definizione di un parere favorevole, riconoscendo la opportunità e la necessità di un rifinanziamento della legge n. 13 del 1968 proprio nelle more della entrata in funzione dei nuovi organismi regionali.

Dopo un breve intervento del Sottosegretario Cattani (il quale adombra l'ipotesi che l'autorizzazione di spesa di cui al progetto di legge in esame sia oggetto di un emendamento presentato al Senato al decreto-legge per il riequilibrio dell'attuale situazione congiuntu-

rale), la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

La Commissione segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito che l'indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata per l'anno finanziario 1969 e assicurata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario medesimo risulterà valida solo se la proposta di legge sarà perfezionata entro il 31 dicembre 1969, poiché le somme accantonate sugli specifici fondi destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso possono essere utilizzate entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione in bilancio, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Disegno di legge:

Erogazione, per l'anno 1968, di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (*Parere alla X Commissione*) (2215).

Il relatore Mussa Ivaldi Vercelli illustra ampiamente il disegno di legge, nonché una serie di emendamenti governativi agli articoli 1, 4 e 5, trasmessi dalla competente Commissione di merito e relativi alla erogazione dei contributi anche per gli anni 1969 e 1970, con copertura a riduzione del fondo globale di parte in conto capitale dell'anno finanziario in corso; al riguardo, il relatore segnala che nessuna postazione risulta accantonata su tale fondo per lo specifico titolo di spesa oggetto del provvedimento, sicché sollecita delucidazioni e chiarimenti da parte del rappresentante del Governo; aggiunge che, anche ammettendo la possibilità di attingere allo speciale fondo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, si tratterebbe pur sempre di stornare somme già destinate in bilancio a spese di investimento per finanziare oneri di carattere corrente, quali quelli implicati dagli emendamenti in esame, con conseguente ulteriore peggioramento nella qualificazione della spesa pubblica. Attesa, comunque, l'urgenza di varare il provvedimento in esame, conclude invitando la Commissione a manifestare consenso tanto sul disegno di legge quanto sugli emendamenti proposti dal Governo.

Il deputato Tarabini svolge talune osservazioni sul merito del provvedimento e, in particolare, sul problema dei trasporti pubblici e del relativo costo da adossare alla collettività; il disegno di legge in esame rappresenta un intervento legislativo di urgenza,

sicché ne raccomanda la sollecita approvazione.

Il deputato Gastone riferisce il contrario avviso della sua parte sulla iniziativa legislativa, ritenendo assurdo che, nel momento in cui si intende por mano alla riforma del sistema dei trasporti pubblici, si continui nella vecchia politica dei contributi indiscriminati in favore di questa o di quella azienda, politica tanto più anacronistica e ingiustificata oggi in presenza di una competenza specifica delle regioni nel settore dei trasporti. Attesa pertanto la complessità dei problemi implicati dal disegno di legge, chiede che l'esame del disegno di legge medesimo sia rimesso alla competenza della Commissione in sede plenaria.

Il Presidente Fabbri precisa che il provvedimento in esame è inteso a sanare situazioni finanziarie precarie già esistenti e non già a disporre contributi e finanziamenti per l'avvenire, sicché non ha senso riferirsi alla futura riforma del settore dei trasporti per negare la necessità di un intervento in favore di enti pubblici e imprenditori concessionari di autoservizi pubblici di linea. Invita, pertanto, il deputato Gastone a non insistere sulla sua richiesta di rimessione del provvedimento in Commissione plenaria, tenuto anche conto del pesante e impegnativo calendario di lavoro della Commissione stessa, che nelle prossime settimane sarà impegnata nell'esame del bilancio preventivo e, quindi, del decreto per il rilancio dell'economia.

Il deputato Raucci, anche a nome del deputato Gastone, dichiara di accedere all'invito del presidente Fabbri ma di non condividere le motivazioni circa la inopportunità di dibattere in sede di Commissione bilancio i problemi relativi al settore dei trasporti e le connesse implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato, giacché la Commissione bilancio ha una particolare e specifica competenza in materia di orientamento e di scelte della spesa pubblica. Dichiara, pertanto, di non insistere sulla richiesta di rimettere l'esame del disegno di legge alla competenza della Commissione in sede plenaria, ma si riserva di riproporre i termini della questione in sede di competente Commissione di merito.

Dopo che il Sottosegretario Cattani ha riferito il consenso del Tesoro tanto sul disegno di legge quanto sugli emendamenti — precisando che, a copertura della maggiore spesa relativa agli anni 1969 e 1970, si intende utilizzare la postazione del fondo globale dell'anno finanziario in corso inizialmente destinata a « ulteriori stanziamenti per la sistemazione

generale delle strade provinciali » (capitolo n. 5381, elenco n. 6, Ministero dei lavori pubblici) — la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, tanto sul disegno di legge quanto sugli emendamenti agli articoli 1, 4 e 5 del disegno di legge medesimo, proposti dal Governo e trasmessi dalla Commissione trasporti in data 30 settembre 1970.

La Commissione segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito che l'indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa di 8 miliardi dall'articolo 5 prevista a carico dell'anno finanziario 1968 e assicurata mediante riduzione del fondo globale 1969 risulterà valida soltanto se il disegno di legge sarà perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 1969, a termini della legge 27 febbraio 1955, n. 64, che consente l'utilizzo delle somme accantonate sugli appositi fondi destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Disegno di legge:

Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Parere alla VI Commissione) (2582).

Su proposta del Presidente Fabbri, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Cattani, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune amministrazioni statali (Approvato dalla V Commissione del Senato) (Parere alla VI Commissione) (2642).

Il relatore Tarabini illustra il disegno di legge, che prevede la duplice operazione di alienazione, da una parte, di beni fuori uso appartenenti alle amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze e di somministrazione, dall'altra, degli introiti provenienti dalla suddetta alienazione in aumento agli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio delle suddette amministrazioni: anche se non risultano implicati nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, resta da accertare se il disegno di legge non integri gli estremi di un sostanziale provvedimento di variazione al bilancio e, come tale, se non sia da sottoporre alle procedure e alle sedi costituzionalmente e regolamentarmente prescritte.

Il deputato Raucci ritiene che l'operazione contabile oggetto del provvedimento in esame sia costituzionalmente illegittima, tanto più che il suo risultato finale consisterebbe in un aumento indiscriminato e ingiustificato delle dotazioni di taluni capitoli di bilancio, autorizzato senza preventivamente conoscere le esigenze di spesa che potrebbero avere titolo per essere finanziate a carico degli stanziamenti di detti capitoli.

A sua volta, il Sottosegretario Cattani ricorda le ragioni tecnico-amministrative che hanno giustificato la elaborazione del disegno di legge in esame e precisa che la riassegnazione delle somme ricavate dalla alienazione dei beni fuori uso ai capitoli dei competenti stati di previsione della spesa è dettata dalla esigenza di consentirne la immediata utilizzazione per la ricostituzione dei beni venduti; aggiunge che il disegno di legge stabilisce sufficienti cautele e garanzie e conclude raccomandando alla Commissione di definire sollecitamente e in modo positivo il proprio parere.

Il deputato Gastone ribadisce l'opposizione della sua parte al disegno di legge in esame, che si presenta come una vera e propria nota di variazione « in bianco », che non consente alcun controllo da parte del Parlamento sulle operazioni che conseguiranno all'attuazione del provvedimento in esame; chiede, pertanto, che l'esame del disegno di legge venga rimesso alla competenza della Commissione in sede plenaria anche in considerazione del fatto che la definizione legislativa del disegno di legge medesimo non riveste il carattere di estrema ed assoluta urgenza.

Il Presidente Fabbri accoglie tale richiesta, formulata a' termini del secondo comma dell'articolo 30 del regolamento.

Disegno di legge:

Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2652).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, poiché l'autorizzazione di spesa ivi contenuta risulta già operante, perché recepita, nella identica formulazione, dall'articolo 51 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, sul riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale, attualmente all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge, sicché il provvedimento è da considerare ormai superato e, semmai, da

esaminare congiuntamente al « decretone », allorché quest'ultimo sarà sottoposto all'approvazione della Camera.

Proposta di legge:

Niccolai Cesarino ed altri: Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci (*Parere alla II Commissione*) (1610).

In sostituzione del relatore Ciccardini, illustra la proposta di legge il deputato Tarabini rilevando come la indicazione di copertura (per altro limitata alla prima annualità) fa riferimento ad una voce del fondo globale non più disponibile, perché già utilizzata per fronteggiare gli oneri implicati dalla legge 31 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie.

Il deputato Gastone sollecita il Governo a reperire idonea e congrua indicazione di copertura a fronte della non rilevante maggiore spesa implicata per la concessione al comune di Vinci di un contributo annuo per il mantenimento della biblioteca e del museo leonardeschi: a mò di esempio, si potrebbe utilizzare una quota degli stanziamenti del capitolo n. 2504 del bilancio del Ministero dell'interno (concernente i sussidi in denaro per l'assistenza alle persone disoccupate e bisognose), che presenta una disponibilità di oltre 2 miliardi di lire.

Dopo che il Sottosegretario Cattani ha riferito il contrario avviso del tesoro tanto sul merito quanto sulle conseguenze finanziarie implicate dal provvedimento (ricordando che sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione esiste un apposito capitolo per la concessione di contributi a musei e biblioteche non governative), la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge non reca idonea indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata.

Proposta di legge:

Foschi: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (*Parere alla XIV Commissione*) (1734).

Il relatore Corà illustra ampiamente la proposta di legge, nel nuovo testo adottato e trasmesso dalla competente Commissione di merito, rilevando come questo implichi conseguenze finanziarie indirette e future a carico dei bilanci delle amministrazioni ospedaliere interessate, ma nessun aggravio arrechi a carico del bilancio dello Stato.

Il deputato Tarabini pone il problema se l'onere di copertura sia da restringere alle sole

spese dalla legge poste a carico diretto del bilancio dello Stato ovvero anche delle spese e degli oneri comunque posti a carico di enti o gestioni pubbliche, a questi ultimi assicurando, con lo stesso meccanismo legislativo, compensi e ritorsioni che salvaguardino lo equilibrio di quelle gestioni.

Con le considerazioni e le osservazioni svolte dal deputato Tarabini concordano tanto il Presidente Fabbri, quanto il Sottosegretario Cattani, il quale ultimo prospetta anche la inopportunità di adottare disposizioni particolari in favore di taluni sanitari ospedalieri proprio alla vigilia della definizione della riforma sanitaria.

La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere contrario sulla proposta di legge, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione Sanità in data 21 settembre 1970, poiché ritiene che nel momento in cui viene impostato il discorso sul risanamento della finanza statale e degli enti pubblici in particolare non risulta legittimo ed opportuno addossare nuovi e maggiori oneri a carico di enti o gestioni pubbliche senza nel contempo fornire nuovi mezzi o nuove entrate per far fronte alle nuove spese imposte, in modo da salvaguardare l'equilibrio di quelle gestioni.

Proposta di legge:

Caroli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (1835-B).

Dopo illustrazione del Presidente Fabbri e dopo che il Sottosegretario Romita ha fornito ampie assicurazioni circa l'inesistenza di ulteriori aggravii finanziari a carico del bilancio dello Stato, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo della proposta di legge da parte della competente Commissione del Senato.

Disegno e proposte di legge:

Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (2079);

Darida: Esonero dall'insegnamento dei vicepresidi delle scuole medie (1319);

Giomo: Esonero dall'insegnamento di tutti i presidi di scuola media (1377);

(*Parere alla VIII Commissione*).

Il Presidente Fabbri illustra ampiamente il disegno di legge n. 2079 rilevando come, a

causa del protrarsi dell'*iter* parlamentare del disegno di legge medesimo, quest'ultimo non potrà esplicare i suoi effetti che a partire dall'anno scolastico 1970-71, sicché le indicazioni di spesa e copertura, contenute nell'articolo 2 del progetto di legge, dovrebbero « slittare » di un anno e riferirsi non più al 1969 (la copertura al riguardo indicata non potrebbe comunque ritenersi congrua, poiché evoca entrate fiscali del decorso esercizio finanziario, non più a disposizione per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi), bensì agli esercizi 1970 (1.000 milioni) e 1971 (3.800 milioni), con copertura a riduzione del fondo globale degli esercizi medesimi, ove risultano accantonate congrue postazioni.

Dopo che il Sottosegretario Cattani ha manifestato consenso con le considerazioni e le osservazioni svolte dal Presidente Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2079, a condizione che le provvidenze ivi contemplate abbiano effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1970-71 (in tal senso dovrà risultare modificato l'articolo 3 del disegno di legge), nonché a condizione che la indicazione di spesa contenuta nell'articolo 2 della iniziativa legislativa risulti riferita rispettivamente agli anni finanziari 1970 (per lire 1.000 milioni) e 1971 (per lire 3.800 milioni), e la copertura finanziaria assicurata mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del fondo globale dei predetti anni finanziari. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del citato articolo 2 del disegno di legge:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1970 e in lire 3.800 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge nn. 1319 e 1377 entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura contenute nella iniziativa legislativa governativa,

nella nuova formulazione testé suggerita dalla Commissione bilancio.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge n. 2686 e della proposta di legge n. 2031.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 17. —
Presidenza del Presidente VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi.

Disegno di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (*Approvato dal Senato*) (2457).

Si prosegue nell'esame del disegno di legge.

Il relatore De Ponti fornisce i chiarimenti, richiesti dalla Commissione, relativi ai fondi comuni operanti, che hanno operato, o si preparano ad operare in Italia. Fornisce inoltre un quadro dei regimi fiscali sui titoli in genere, e sui fondi comuni in particolare, vigenti in Europa, nel Canada, in Australia e negli Stati Uniti.

Il deputato Cirillo osserva che l'istituzione dei fondi comuni non risponde alle esigenze di uno sviluppo equilibrato dell'economia. Il disegno intende infatti incanalare il risparmio, mediante privilegi fiscali, verso i complessi industriali dominanti. Gli obbiettivi proclamati non hanno alcuna garanzia di conseguibilità. La ristrettezza del ventaglio titoli in borsa non è casuale. Agevolazioni quali quella relativa alla esenzione delle plusvalenze, oltre ad incoraggiare la politica di non distribuzione degli utili, costituiscono una aperta ingiustizia sociale. La politica dei fondi non potrà che muoversi in funzione dell'aumento dei guadagni di capitale. La ritenuta del 10 per cento, per lo scaglione dei tre milioni, o non è operante (ché le aliquote della complementare sono più favorevoli) ovvero quando operante, (oltre i 7 milioni e 700 mila lire) risulta regressiva. L'azionista è esentato dalla ricchezza mobile che la società scarica sui consumatori. Gli azionisti diverranno una casta privilegiata. La stessa rivista *Mondo Economico* parla dei fondi comuni come di una via alla

evasione fiscale. Il disegno attua in realtà lo affossamento della nominatività là dove impone alle società di gestione la denuncia dei proventi complessivi anziché quella dei proventi dei singoli partecipanti. Il discorso della « lotta all'evasione », fatto in lungo e in largo in sede di discussione sul progetto di riforma tributaria, non trova alcuna conferma nei contenuti del disegno relativo ai fondi comuni. Quanto all'obbiettivo della correzione del rapporto fra capitali di rischio e capitali di prestito esso è illusorio, proprio in quanto quel rapporto non è casuale ma strutturalmente determinato. Fondi comuni e imprese si influenzeranno reciprocamente in funzione delle politiche dei grandi complessi. Né si può parlare di tutela del piccolo risparmiatore ché il discorso in tal senso doveva già da tempo essere affrontato in sede di riforma della società per azioni. I fondi, si è detto, possono costituire una remora alla fuga dei capitali; tale illusione poteva essere forse coltivata un anno fa; non oggi che si assiste ad un aumento dei tassi bancari all'interno e ad una diminuzione dei tassi sul mercato dell'eurodollaro. Le agevolazioni sono puri regali senza alcuna funzione incentivante; a più lungo termine esse aggraveranno i costi delle emissioni obbligazionarie pubbliche.

Il deputato Serrentino, premesso che a giudizio della sua parte il disegno di legge avrebbe dovuto avere a monte sia la riforma delle società per azioni che quella delle borse, esprime un giudizio positivo sull'istituto anche se la portata incentivante del provvedimento ha molto perduto, durante l'iter, della sua vigoria. I mali che *Mondo economico* denuncia non sono riferibili, così come ha sostenuto il deputato Cirillo, al progetto, bensì al funzionamento di specifici fondi esteri. Di fronte alla lentezza del processo di investimento è del tutto incredibile sperare in aumenti del reddito nazionale dell'ordine del 6 e mezzo per cento ventilati dalla relazione previsionale. Occorre perciò seriamente incentivare i capitali di rischio. Che i fondi comuni possano manovrare le borse è pura congettura indimostrabile. Se il risparmio pubblico è carente ciò implica una critica alla gestione pubblica e non può certo indurre ad adottare politiche che ingenerino carenze nel risparmio privato.

Il Presidente Vicentini rinvia il seguito della discussione a domani alle ore 9.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente BARONI. — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 9) (2687);

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

(*Parere alla V Commissione.*)

Dopo un saluto rivolto dal Presidente Baroni al Ministro dei lavori pubblici Lauricella, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione, ed un ringraziamento dello stesso Ministro che auspica una stretta collaborazione tra la Commissione per la soluzione dei problemi attinenti alla sua sfera di competenza, il relatore Achilli svolge la relazione.

Dopo aver individuato nella pianificazione territoriale in senso lato, nella realizzazione delle grandi infrastrutture, nell'edilizia pubblica e nell'edilizia privata che fruisce del concorso o contributo dello Stato i grandi settori di intervento del Ministero dei lavori pubblici, sottolinea l'importanza dell'azione amministrativa diretta all'applicazione delle leggi vigenti e delle scelte politiche che essa necessariamente coinvolge, e la necessità di una modificazione strutturale dell'azione stessa in conseguenza dell'attuazione dell'ordinamento regionale.

Si sofferma sulla importanza della pianificazione territoriale, in quanto presupposto indispensabile ai fini dello sviluppo economico e tale quindi da incidere sull'azione globale del Governo.

Indubbiamente la politica dell'assetto del territorio può correggere solo certe distorsioni verificatesi nello sviluppo produttivo, dovendo ad essa accompagnarsi l'adozione di più generali scelte di politica economica: è certo, ad esempio, che la realizzazione di un così gran numero di raffinerie di petrolio quale quella che si è verificata in questi ultimi anni in Italia non può non mettere in discussione le facilitazioni di ordine economico di cui tali impianti godono.

Ciò vale anche ad introdurre in modo diverso da quello cui vien fatto ricorso da certi

organi di stampa il problema degli inquinamenti e della difesa ambientale, non potendosi contemporaneamente eliminare i primi e non modificare la politica fin qui seguita in tema di sviluppo delle attività produttive.

Si rende quindi indispensabile una politica del territorio che valga al decongestionamento delle aree di sviluppo finora determinate in relazione al conseguimento di maggiori profitti, che tenga conto dell'avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale e delle competenze istituzionalmente attribuite alle Regioni, con la determinazione di precise scale di priorità per quanto riguarda la realizzazione delle grandi infrastrutture, evitando gli errori in cui si è fin qui incorso anche a tale proposito.

Per quanto riguarda in particolare il settore dei trasporti, è certo che occorre bloccare la realizzazione di nuove autostrade, a meno di interventi limitati che servano a migliorare la funzionalità della rete già esistente e molto spesso realizzata al di fuori di un piano organico delle comunicazioni, in concorrenza con i trasporti su rotaia o con quelli aerei; in ogni caso le decisioni relative alla costruzione di nuove autostrade dovrebbero essere assunte con legge, mentre deve nel contempo procedersi ad una revisione della viabilità minore assumendo come unico parametro quello della funzione della strada nel quadro del territorio che essa attraversa e della sua sistemazione urbanistica.

Anche a questo proposito si rende necessario introdurre il concetto della politica degli interventi come elemento determinante della pianificazione del territorio al fine di pervenire ad una pianificazione continua che consenta di adeguare gli interventi stessi alle effettive esigenze che si riscontrano nelle diverse zone territoriali: per l'istante, è necessario che i comuni applichino quanto previsto dalla legge n. 765 del 1967, per quanto concerne la pianificazione del proprio territorio sottraendosi alle spinte in senso contrario che provengono dalla speculazione sulle aree edificabili. Qualora ciò non avvenga, è indispensabile ricorrere, secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 765, ma come purtroppo non è mai avvenuto, alla nomina di commissari governativi per la formazione degli strumenti di pianificazione.

L'attuazione dell'ordinamento regionale postula anche la rapida emanazione di una nuova legge urbanistica fondata sul principio della separazione dello *jus aedificandi* dal diritto di proprietà e sul riconoscimento alle Regioni delle potestà che ad esse spettano in

materia urbanistica, in base alla Costituzione, componendo in un disegno unitario le scelte assunte dalle regioni stesse circa l'assetto del proprio territorio.

Ciò postula peraltro la piena accettazione di un nuovo concetto di proprietà privata, della quale dovrà essere esaltata la utilità sociale: di qui, fra l'altro la introduzione del principio dell'equo canone, attraverso il quale si deve tendere ad una remunerazione dei proprietari degli alloggi determinata tenendo presente il disposto costituzionale che assegna una funzione sociale alla proprietà privata.

È anche da tener presente che nel 1973 cesseranno di avere efficacia gran parte dei vincoli alla proprietà privata posti dai piani regolatori generali: ciò costituisce una ulteriore ragione per affrettare la predisposizione di una nuova legge urbanistica che elimini fra l'altro ogni speculazione sulle aree, garantendo la loro acquisizione in base a criteri che non riconoscano la rendita fondiaria, in modo da consentire una piena realizzazione degli obiettivi che si vogliono perseguire con i provvedimenti preannunziati per il rilancio della edilizia economica e popolare e per la realizzazione degli impianti pubblici.

Gli interventi pubblici nel settore edilizio dovranno essere preordinati a favorire non il conseguimento della proprietà privata della abitazione ma la realizzazione di abitazioni da cedere in locazione, provvedendosi nel contempo alla unificazione degli enti che operano tuttora nel settore. I provvedimenti che il Governo si accinge ad assumere a tale proposito possono avere una loro credibilità solo se saranno preordinati a tale finalità, determinando una precisa svolta della politica fin qui seguita.

Ciò non deve indurre a preoccupazioni circa l'occupazione nel settore edilizio, dal momento che la libertà di iniziativa del settore stesso ha finora condotto e condurrà necessariamente a crisi cicliche conseguenti alla stessa logica di una incontrollata iniziativa privata: a tali crisi potrà più efficacemente farsi fronte con la introduzione di un controllo pubblico nel settore e con la disponibilità di aree per l'intervento privato diretto a far fronte alla domanda di alloggi da parte di coloro che non possono attualmente accedere al mercato stesso dato il prezzo che essi hanno raggiunto. Pertanto l'occupazione operaia risulta certamente meglio garantita dalla introduzione di tali controlli anche se l'interesse pubblico che dovrà determinare tale svolta comporterà l'accollo alla collettività degli oneri necessari

per una eventuale riqualificazione di coloro che non dovessero più trovare occupazione nel settore stesso.

Il reperimento dei mezzi finanziari necessari per l'acquisizione delle aree e per la loro urbanizzazione costituisce la necessaria premessa ad ogni intervento nel settore, insieme con la eliminazione delle agevolazioni fiscali quando non si tratti di alloggi realizzati nell'ambito dei piani di zona e da cedersi in locazione a canoni convenzionati con il comune.

È anche necessario procedere ad una revisione generale dei criteri fin qui seguiti per quanto attiene alla destinazione degli alloggi realizzati con il concorso o il contributo dello Stato, subordinando la loro assegnazione agli aventi diritto ad un periodico accertamento delle loro condizioni economiche, mentre dovrà essere sottoposta ad attenta verifica l'intenzione espressa di creare società a partecipazione statale per la realizzazione degli alloggi stessi, data la necessità di un decentramento regionale che esalti la funzione degli « Iacp » e degli altri Enti attualmente esistenti, eventualmente ristrutturati.

Non si può d'altra parte ricorrere ai residui passivi per finanziare gli interventi previsti nei provvedimenti preannunziati dal Governo: si tratta infatti per la maggior parte di somme già impegnate e non ancora materialmente spese. Pertanto un parere ponderato sul bilancio di previsione per l'anno 1971 potrà essere espresso solo quando il Governo avrà proceduto alla individuazione dei mezzi di copertura della spesa prevista dai provvedimenti in corso di elaborazione, anche allo scopo di evitare ogni mistificazione relativa alla spesa nel settore dei lavori pubblici per il prossimo anno.

Il Presidente Baroni sottolinea le finalità di stimolo della discussione cui è preordinata la relazione introduttiva su ogni progetto di legge e rinvia a domani alle ore 10,30 il seguito dell'esame dei disegni di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.
— Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle e Vincelli, e per la marina mercantile, Cervone.

In apertura di seduta il Presidente Guerrini, nel ricordare che il deputato Dagnino ha rassegnato le sue dimissioni essendo stato eletto Presidente della Giunta regionale della Liguria, invia all'onorevole Dagnino, interpretando l'unanime sentimento della Commissione, un cordiale saluto e gli esprime vivo compiacimento e un sincero augurio di proficuo lavoro nell'alta carica a cui è stato chiamato. Il Sottosegretario Cengarle si associa a nome del Governo.

Disegno e proposte di legge:

Norme sulla navigazione da diporto ad uso privato (2338);

Felici ed altri: Titoli di abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto (2149);

Durand de la Penne: Norme per la nautica da diporto (2257).

Il Presidente Guerrini rammenta che nella seduta del 22 aprile scorso la Commissione deliberò la costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Da quella data il Comitato, in numerose sedute, ha svolto un lungo e complesso lavoro, per conciliare le diverse esigenze.

Il relatore Merli illustra, quindi, il testo elaborato dal Comitato ristretto che, pur mantenendo la struttura generale del disegno di legge governativo, contiene sostanziali innovazioni ed apporta numerose modifiche specialmente per ciò che riguarda le norme tecniche, accogliendo varie indicazioni delle proposte di iniziativa parlamentare ed i suggerimenti emersi nel corso delle discussioni e nei contatti con esperti ed esponenti del mondo della nautica.

Il relatore esamina, poi, i vari articoli del progetto di legge, rilevando anzitutto come esso precisi il campo di applicazione della nuova disciplina (navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne) e introduca una chiara definizione della navigazione da diporto, caratterizzata dai suoi scopi principali, sportivi e ricreativi, e dalla assenza di ogni finalità di lucro. Dopo aver accennato alla distinzione fra imbarcazione e nave da diporto, in relazione al tonnellaggio di stazza lorda, ed alla definizione di imbarcazione a vela con motore ausiliario, sottolinea le agevolazioni previste per la costruzione delle imbarcazioni da diporto e si sofferma poi sul procedimento per l'iscrizione dei natanti in appositi registri, chiarendo che, allo scopo di agevolare gli utenti, si è voluto operare il massimo decentramento possibile ed unificare le competenze amministrative

affidate ai diversi organi dell'amministrazione della navigazione marittima e a quelli della navigazione interna. Illustra quindi le norme particolari relative alle imbarcazioni prodotte in serie, a quelle destinate a navigare in acque straniere ed a quelle, di nazionalità italiana, di proprietà di cittadini stranieri.

Particolare rilevanza presenta l'articolo 8, che concerne le abilitazioni alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e le autorità competenti a rilasciare le relative licenze; sono previste abilitazioni di tre tipi: nelle acque interne e marittime entro tre miglia dalla costa, nelle acque interne e marittime entro venti miglia dalla costa, nelle acque marittime oltre venti miglia dalla costa. La distinzione si ispira al concetto di consentire una efficace collaborazione e integrazione tra le amministrazioni statali incaricate del rilascio delle licenze. Il limite delle venti miglia tiene conto delle norme per la navigazione costiera. Le disposizioni dei successivi articoli regolano il visto di convalida, i casi di rinnovo, le annotazioni da compiersi sulla licenza, l'autorizzazione a recarsi all'estero, le modalità della visita di accertamento necessaria per il rilascio del documento di abilitazione alla navigazione.

Il relatore elenca, quindi, i casi in cui è disposta l'esenzione dall'obbligo dell'iscrizione (per i natanti minori e per le imbarcazioni a vela partecipanti a regate o allenamenti per manifestazioni sportive) e indica le ipotesi per il rilascio di licenza provvisoria. L'oratore illustra poi le disposizioni relative al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto, che riguardano principalmente i casi di esenzione dall'obbligo del possesso della patente, il grado di abilitazione delle varie categorie di patenti, i soggetti preposti al rilascio delle patenti, le condizioni di capacità necessarie per l'ammissione ai relativi esami, i casi di sospensione e revoca delle patenti. Rileva in particolare che il progetto di legge prevede due tipi di patente per imbarcazioni a vela (entro e oltre le venti miglia) di stazza superiore a tre tonnellate, e due tipi di patente per imbarcazioni a motore (entro e oltre le venti miglia), anch'esse di stazza superiore alle tre tonnellate, con motore di potenza superiore a venti cavalli. Per il comando delle navi è previsto il rilascio di una speciale patente.

Il relatore illustra quindi gli articoli relativi al comandante e all'equipaggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto, alle disposizioni penali ed al regime tributario; si sofferma infine sulle norme che prevedono la va-

lità delle abilitazioni conseguite anteriormente all'entrata in vigore della legge in esame (rilevando come, in proposito, si voglia rispettare un diritto quesito) e la possibilità, al fine di facilitare l'eliminazione delle imbarcazioni battenti « bandiere ombra », di importare dall'estero, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge, a condizioni privilegiate, natanti da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi.

Il relatore conclude la sua esposizione rilevando che il provvedimento (che è comunque suscettibile di miglioramenti) realizza opportunamente una normativa organica in un settore che ha visto negli ultimi anni un rapido e positivo sviluppo, e che pertanto merita una sollecita approvazione.

Il deputato Ballarin sottolinea l'anacronismo di molte norme del codice della navigazione che proprio per ciò necessitano di una opportuna revisione, iniziando però da quelle che direttamente interessano coloro che dal mare e sul mare ricavano i proventi del loro lavoro. Ponendo a raffronto le disposizioni relative al comando e alla condotta di pescherecci e di navi commerciali con quelle, previste dal provvedimento, relative al comando e alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto, sottolinea l'ingiusta sperequazione che si verrebbe a determinare, data l'eccessiva rigidità delle prime e l'eccessiva liberalità delle seconde. Osserva anzi che proprio il recente sviluppo della nautica da diporto imporrebbe norme più chiare e più severe, a salvaguardia della sicurezza in mare, e che la liberalizzazione che il provvedimento intende realizzare produrrà conseguenze assai gravi anche per quanto riguarda gli attracchi e gli approdi poiché, data l'assoluta insufficienza di porti turistici in Italia, già ora le imbarcazioni da diporto occupano larghe zone nei porti pescherecci e commerciali, intralciando l'attività di chi lavora sul mare e che più di ogni altro meriterebbe di essere tutelato.

L'oratore esprime a conclusione l'opposizione del gruppo comunista al provvedimento, preannunciando la presentazione di numerosi emendamenti.

Il sottosegretario Cervone, dopo aver dato atto al Comitato ristretto ed al relatore del proficuo lavoro svolto, rileva come il provvedimento non vuole stimolare un settore mortificandone altri, ma intende solo prendere atto dell'imponente fenomeno della nautica da diporto (che non è più solo un'attività ricreativa destinata a categorie privilegiate, ma registra un allargamento alla base molto positivo sul

piano umano e sociale) che proprio perciò necessita di una nuova normativa che, pur ispirata alle caratteristiche specifiche di tale nautica, può però anche costituire un'opportuna anticipazione per l'auspicata revisione di altre parti del codice della navigazione. A tal proposito accenna ad iniziative ministeriali in tal senso.

Dopo aver ricordato che il progetto in esame è il frutto di difficili conciliazioni di esigenze contrastanti, assicura la piena disponibilità del Governo ad esaminare emendamenti intesi a migliorare la normativa che si propone.

Il Presidente Guerrini rinvia pertanto il seguito della discussione alla prossima settimana, invitando a presentare gli emendamenti entro martedì 6 ottobre.

Disegno di legge:

Erogazione, per l'anno 1968, di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (2215).

Il Presidente Guerrini, constatata l'assenza del relatore Azimonti, dà atto al Governo della presentazione di alcuni emendamenti, che si riserva di inviare immediatamente alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il Sottosegretario Cengarle, ribadendo i riflessi che l'approvazione del disegno di legge avrà per la soluzione della vertenza ancora in atto fra i dipendenti delle autolinee in concessione e le relative ditte datrici di lavoro, consegna i dati a suo tempo richiesti, relativi all'erogazione dei contributi stabiliti dalla legge n. 375 del 1968 ed assicura la disponibilità del Governo a valutare l'opportunità di emendamenti che regolino e condizionino a determinati requisiti l'erogazione degli ulteriori contributi.

Il Presidente Guerrini rinvia quindi la discussione a mercoledì 7 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Tortora.

In apertura di seduta i deputati Bardelli e Mengozzi sollecitano rispettivamente la di-

scussione dei provvedimenti relativi all'affitto dei fondi rustici e alla montagna. Il Presidente precisa che nella riunione dei rappresentanti dei gruppi da lui convocata per domani sarà discusso l'intero calendario dei lavori della Commissione.

Proposta di legge:

Senatori Tortora ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1161-B).

Il Presidente ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato il 27 febbraio 1969, è stato approvato con modifiche dalla Commissione agricoltura della Camera in sede deliberante nella seduta del 29 aprile 1970. Il Senato, a sua volta, ha apportato il 1° luglio scorso nuove modifiche sulle quali la Commissione è chiamata oggi a pronunciarsi.

Il relatore Mengozzi, dopo aver brevemente ricordato il lungo iter del provvedimento, dovuto a obiettive difficoltà, propone che il testo pervenuto dal Senato sia approvato subito senza ulteriori modifiche.

Il deputato Ognibene, pur dichiarandosi d'accordo per una rapida approvazione, esprime la sua insoddisfazione per il modo con cui sono stati definiti i problemi dei vini frizzanti e dell'alcole metilico. La situazione del settore vitivinicolo italiano andrebbe inoltre globalmente riesaminata alla luce dei recenti regolamenti comunitari del settore. Auspica che su tale argomento si svolga in Commissione un ampio dibattito e che il Governo predisponga nuove iniziative legislative per rispondere alle reali esigenze della produzione italiana.

Il deputato Giannini, anch'egli favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo attuale, ricorda che i regolamenti approvati in sede MEC per il vino hanno sollevato perplessità e preoccupazioni soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, tant'è che sia il Presidente del Consiglio sia il ministro dell'agricoltura hanno di recente riconosciuto l'esigenza di alcune modifiche ai regolamenti in questione. Auspica che in tal senso il Governo presenti subito un disegno di legge e si avvalga, nella sua preparazione, della collaborazione di un apposito comitato parlamentare del quale potrebbero essere chiamati a far parte esponenti delle due Commissioni agricoltura della Camera e del Senato. Svolge su tale punto un suo ordine del giorno.

Il deputato Vetrone esprime la sua sorpresa per il fatto che ci si appresti ad approvare un provvedimento di legge su argomenti già disciplinati da regolamenti comunitari, e in modo difforme da questi. È una questione di serietà. Mentre si attendeva un disegno di legge governativo per adeguare la nostra legislazione vitivinicola ai regolamenti del MEC, il Parlamento sta invece per varare norme in contrasto con la legislazione comunitaria, operante anche in Italia. In qualità di rappresentante italiano in seno al Parlamento europeo egli non può votare a favore della proposta di legge Tortora.

Il deputato Schiavon, dopo avere invitato tutti a meditare attentamente sulle osservazioni dell'onorevole Vetrone, ritiene che il provvedimento in esame abbia disciplinato in modo impreciso il problema dell'alcole metilico ed inoltre che esso faccia troppo affidamento sugli organi di repressione delle frodi, i quali, con gli scarsi mezzi di cui oggi dispongono, non sono in grado di far fronte a tutti gli ingenti impegni che il settore vitivinicolo richiede.

Il deputato Stella è convinto che non si possa non tener conto dei regolamenti comunitari in vigore e auspica pertanto una sospensione della discussione per approfondire la materia. Anche il deputato Sponziello invita la Commissione ad esaminare con più attenzione se il provvedimento in esame contrasti effettivamente oppure no con i regolamenti comunitari.

Il Presidente ricorda che la materia disciplinata dal progetto Tortora è stata a lungo studiata, con l'ausilio anche di validi esperti. Se si potranno casi di adeguamento della nostra legislazione a quella comunitaria, il Governo potrà in futuro prendere le opportune iniziative di legge. È pertanto contrario a sospendere la discussione.

Il relatore Mengozzi ritiene opportuno giungere ad una rapida approvazione del provvedimento, sintesi di un lungo e faticoso lavoro. La sospensione del suo esame, alla luce delle considerazioni fatte da alcuni oratori, significherebbe per la Commissione entrare nel merito della controversia circa il valore giuridico da attribuire ai regolamenti comunitari che, secondo alcuni, sarebbero immediatamente applicabili sul territorio italiano, secondo altri no.

Il Sottosegretario Tortora ricorda che il provvedimento in esame nacque molto tempo fa per accogliere le richieste delle categorie interessate; esso conserva oggi globalmente la sua validità anche se non intende risolvere

tutti i problemi del settore. Non c'è quindi alcuna mancanza di serietà nell'approvarlo, anzi si farebbe un passo indietro se non lo si approvasse. Il Governo è però consapevole che problemi di adeguamento tra la nostra legislazione e quella comunitaria potranno porsi e per risolverli prenderà tempestive e opportune iniziative.

Il Presidente ritiene che le osservazioni dell'onorevole Vetrone potrebbero valere come un invito al Governo a procedere a questo lavoro di adeguamento.

La Commissione approva poi le modifiche introdotte dal Senato (alle quali relatore e Governo si sono dichiarati favorevoli), non essendo stati presentati emendamenti.

Il Sottosegretario Tortora accetta come raccomandazione un ordine del giorno dei deputati Giannini, Ognibene, Bo, Miceli, Bardelli e Bonifazi con cui si impegna il Governo a preparare sollecitamente, con la collaborazione del Parlamento, e a presentare alle Assemblee legislative nazionali, adeguate proposte per l'armonizzazione della legislazione italiana alla regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo.

Per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento i deputati Vetrone, Sponziello e De Leonardis annunciano la loro astensione.

La Commissione approva infine a scrutinio segreto la proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Tortora.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2657);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 13);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2638);
(*Parere alla V Commissione.*)

Il relatore Cristofori rileva che la presentazione del bilancio di previsione della spesa per il Ministero dell'agricoltura per il 1971

avviene in un momento storico che vede il settore agricolo ad una svolta per certi aspetti drammatica e per altri piena di incognite. Le vaste trasformazioni socioeconomiche, che già di per sé hanno in parte la tendenza naturale ad accentuare forti squilibri già da secoli esistenti nelle campagne, non hanno trovato nell'agricoltura del nostro paese alcune condizioni fondamentali che potessero contenerne le conseguenze negative ed avviare le imprese agricole ad un equilibrato assetto. Questa situazione si verifica mentre si concretizzano due volontà politiche: una a livello europeo e una all'interno del nostro paese. La prima orienta la politica di mercato della CEE in direzione di interventi sulle strutture, di una programmazione delle colture e di azioni sociali di redistribuzione del reddito; la seconda domanda alle nuove regioni a statuto ordinario, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, la competenza in materia di agricoltura e foreste. I problemi delle nostre campagne sono molti e urgenti e vanno affrontati con sollecitudine per impedire che il carattere transitorio proprio del bilancio 1971 assuma la fisionomia di una stasi di atti operativi; bilancio, fa notare, che registra una sensibile diminuzione della spesa di competenza, non prevede le assegnazioni che venivano fatte negli anni precedenti in base al « piano verde » n. 2 e alla legge n. 614 del 1966 e registra, inoltre, una flessione delle disponibilità dei fondi speciali del Ministero del tesoro negli accantonamenti per la parte corrente.

Sottolinea quindi l'esigenza che sulle questioni di fondo si arrivi a determinazioni che consentano alla nuova politica comunitaria e regionale di camminare speditamente; per questo deve esserci una azione rapidissima del Governo e del Parlamento, per dare da un lato leggi che assicurino strutture e mezzi finanziari adeguati, dall'altra decreti delegati che trasferiscano immediatamente il potere di attuazione alle regioni. Passa quindi in rassegna i più importanti problemi che si pongono oggi in agricoltura, tra i quali i miglioramenti fondiari, le strutture cooperative ed associative, l'attività dell'AIMA, la difesa del suolo, la bonifica, le ristrutturazioni fondiari e contrattuali riguardanti l'impresa agricola, l'associazionismo contadino, gli enti di sviluppo, l'economia montana e forestale, i consorzi frutticoli, vitivinicoli, olivicoli e agrumari per la difesa organica dalle avversità atmosferiche.

Quanto al rendiconto per l'esercizio finanziario 1969, relativo alle competenze del Mini-

stero dell'agricoltura, sottolinea la necessità di giungere ad una normalizzazione dell'assetto degli enti di sviluppo e dell'AIMA.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Forma e il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 16);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

(*Parere alla V Commissione.*)

Il relatore Tocco, dopo aver riassunto le cifre fondamentali dello stato di previsione del bilancio del Ministero del commercio con l'estero, rileva l'insufficienza degli stanziamenti previsti in relazione alla necessaria ricerca ed alla pratica costante d'una politica d'interscambio a livelli sempre più alti che rifiuti la prospettiva del breve periodo e si collochi nel più vasto ambito dello sviluppo programmato del paese. Passando a trattare analiticamente della situazione della bilancia commerciale, sottolinea le ripercussioni sul commercio estero italiano dei noti eventi sociali verificatisi in Italia a partire dall'autunno scorso; la contrazione dell'offerta, provocando un aumento inconsueto delle importazioni di beni industriali di consumo e accompagnandosi al rilevante deterioramento della bilancia commerciale del settore agricolo-alimentare, ha messo capo nel periodo dal 1° agosto 1969 al 31 agosto 1970 ad un *deficit* globale di oltre 1.100 miliardi.

Dopo aver fornito, in aggiunta al quadro riportato dalla tabella 16, taluni dati della bilancia dei pagamenti valutaria relativi ai primi sette mesi del corrente anno, si soffer-

ma sui problemi connessi ai crediti all'esportazione (ricordando che il Ministero del commercio con l'estero si è reso promotore dell'aumento del *plafond* assicurativo per un ammontare di 1.000 miliardi) e sul potenziamento apportato dal decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, all'attività del Mediocredito centrale nel settore.

Il relatore affronta quindi le questioni di indirizzo generale della politica commerciale ed afferma in particolare che i risultati positivi finora conseguiti sia grazie alla cooperazione economica mondiale sia grazie al processo di integrazione economica europea suggeriscono l'opportunità di potenziare le iniziative tendenti ad allargare l'integrazione ad una più vasta area europea, senza, d'altra parte, provocare l'isolamento dell'Europa dal resto del mondo. Ricorda, in questo contesto, l'impegno dell'Italia nell'azione di aiuto ed assistenza verso i paesi emergenti e la favorevole evoluzione dei rapporti commerciali con i paesi a commercio di Stato.

Soffermandosi sullo stato del processo di integrazione economica europea, ritiene che il « vertice » del dicembre 1969 dell'Aja abbia individuato i problemi più importanti da portare a soluzione, e che su di essi sia intensamente impegnata l'attività degli organi comunitari e dei governi dei paesi membri, consapevoli dell'importanza che la Comunità ha assunto nel consesso mondiale e delle necessità di un sollecito suo allargamento agli altri paesi europei che hanno chiesto di aderirvi.

Toccando più da vicino le questioni relative alla politica di sviluppo degli scambi, ribadisce che la stasi produttiva dello scorso autunno ha consentito che venisse scatenata contro l'Italia, da concorrenti interessati, una campagna denigratoria circa la sua capacità di far fronte agli impegni di esportazione assunti in precedenza; l'azione più urgente da parte del Ministero dovrà essere dunque tesa, a suo avviso, verso una politica promozionale e commerciale rivolta al mantenimento delle posizioni raggiunte nei principali paesi industrializzati. Formula l'auspicio che il Ministero tenda ad acquisire nelle correnti di esportazione un sempre maggior numero di medie e piccole aziende al fine di poter offrire all'esportazione una gamma sempre più vasta di prodotti con operatori che, per la loro modesta mole, sono certamente più flessibili alle esigenze del mercato. Ritiene anche auspicabile una vasta e pronta diversificazione geografica delle nostre esportazioni non solo ai fini dell'ampliamento globale delle esportazioni, ma anche e soprattutto per diminuire

i rischi che deriverebbero da eventuali fluttuazioni del ciclo economico nei paesi importatori.

Conclude rilevando la necessità di un potenziamento e di un più organico coordinamento dell'azione promozionale italiana in generale e del Ministero del commercio con l'estero in particolare.

Dopo che il relatore ed il Sottosegretario Forma hanno preso atto della richiesta del deputato Libertini d'una documentazione statistica circa l'asserita incidenza dell'« autunno caldo » sull'andamento negativo dell'esportazione, il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di martedì 6 ottobre 1970.

Disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 14);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

(Parere alla V Commissione).

Il relatore Erminero, riassumendo il quadro generale dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mette in particolare rilievo la forte diminuzione delle spese correnti rispetto al bilancio di previsione del 1970, dovuta all'eliminazione degli oneri relativi al contributo sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi nel periodo luglio 1967-maggio 1968 a causa del conflitto mediorientale del giugno 1967.

Dopo aver auspicato che col nuovo Regolamento della Camera la XII Commissione possa pervenire ad una valutazione completa del settore industriale col passaggio alla sua competenza primaria delle partecipazioni statali, fa osservare che le cifre e gli interventi proposti dallo stato di previsione in discussione vanno valutati alla luce del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 sul quale presto la Commissione sarà, del resto, chiamata ad esprimere il suo parere. Accennato alla necessità di potenziare e ristrutturare le stazioni sperimentali per l'industria e di dotare il Ministero di un più idoneo ed efficiente Ispettorato tecnico, affronta il problema della brevettabilità dei processi per la produzione dei medicinali, sostenendo che l'incentivo brevettuale diventa condizione indispensabile per la ricerca e la riqualificazione di questo vasto

settore. Fornisce poi alla Commissione una serie di dati sulla situazione attuale del settore artigiano che dimostrano il suo favorevole andamento sia sul piano produttivo sia per quanto concerne l'esportazione, rilevando tuttavia l'esiguità dei fondi a disposizione dell'« Artigianocassa » per talune operazioni di incentivazione.

Richiamandosi alla nuova disciplina sul commercio da tempo in discussione presso la Commissione, il relatore Erminero descrive quindi, in base agli ultimi dati, il quadro generale del settore commerciale mettendo in rilievo come fenomeni positivi - nel contesto dell'attuale apparato distributivo italiano caratterizzato dalla presenza di un numero eccessivo di imprese di piccole dimensioni - la decelerazione del ritmo di crescita degli esercizi al minuto in sede fissa e la diminuzione delle attività commerciali in forma ambulante.

Accennato all'esiguità delle risorse di cui può disporre il credito commerciale in base alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, si compiace per l'avvenuto approntamento, da parte del Ministero, del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli ed auspica che tale legge possa diventare esecutiva entro il 1971.

A proposito delle questioni relative alla ristrutturazione del CNEN, mette in guardia anzitutto dal pericolo d'un permanente dislivello tra ricerca scientifica e utilizzazione industriale. Ricordate le grandi linee del terzo piano quinquennale del CNEN e le difficoltà insorte circa il suo coordinamento per il programma economico nazionale, sottolinea la necessità che le molteplici attività di ricerca, in gran parte finanziate dallo Stato, trovino un centro coordinatore sia in sede programmatica sia per quanto concerne il corretto rapporto tra laboratorio ed apparato produttivo.

Conclude affermando che si pone il problema della concessione all'ENEL d'un congruo fondo di dotazione, poiché questo ente - privo di qualsiasi tipo di sovvenzione e con ridotte capacità di autofinanziamento stante l'attuale livello tariffario e la continua crescita dei costi - sarà sempre più costretto a ricorrere al mercato finanziario per far fronte ai propri programmi di investimento.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di mercoledì 7 ottobre 1970.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

All'inizio di seduta il Presidente Biaggi invia, a nome della Commissione, un caloroso saluto al deputato Polotti, il quale ha presentato le dimissioni da membro del Parlamento per potersi interamente dedicare all'attività sindacale.

Proposta di legge:

Senatore Pozzar: Norme per il pagamento ai pensionati delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere *a)* e *b)*, 21 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2605).

Il relatore Bianchi Fortunato osserva che il provvedimento intende porre rimedio alla situazione determinatasi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1969 — la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, nella parte in cui è disposto che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione —, in danno di quei pensionati che non avevano provveduto tempestivamente a promuovere procedimenti amministrativi o giurisdizionali per ottenere la restituzione di quanto era stato detratto dalle loro retribuzioni e trattenuto dall'INPS.

Viceversa, con l'approvazione del provvedimento tutti coloro ai quali sono state trattate le somme in parola potranno rientrarne in possesso. Il relatore, nel dichiararsi favorevole all'approvazione del provvedimento, ne sollecita il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Tognoni concorda, riservandosi peraltro di presentare emendamenti che mirano a raggiungere obiettivi per i quali da parte del suo gruppo è già stata presentata la proposta di legge Pochetti ed altri n. 2308.

La Commissione all'unanimità e con il consenso del Governo delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente MEDICI.*

Il senatore Deriu prospetta l'opportunità che la Commissione sospenda i propri lavori in concomitanza con i sopraggiunti impegni dei lavori parlamentari per quanto riguarda il Senato. Il Presidente, con l'assenso della Commissione, concorda con tale proposta, ed avverte che saranno rinviati anche i sopralluoghi dei vari Gruppi di lavoro, già in programma.

La Commissione esamina quindi la relazione preliminare presentata dal senatore Dal Falco, coordinatore del IV Gruppo di lavoro, sugli accertamenti compiuti in merito alla attuazione del Piano di rinascita per la Sardegna (legge 11 giugno 1962, n. 588).

Il senatore Sotgiu si sofferma in particolare sul mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano e sulle gravi carenze nel settore dell'agricoltura, ciò che ha determinato un grave squilibrio rispetto al processo di industrializzazione avviato, sia pure con carenze e contraddizioni, nell'Isola.

Il senatore Deriu sottolinea il mancato intervento delle aziende a partecipazione statale, nei primi anni di attuazione del Piano, malgrado il preciso dettato della legge n. 588, e si sofferma quindi sull'origine e sugli sviluppi del Piano di rinascita, rilevando soprattutto la mancata realizzazione dei compiti di coordinamento fra organi statali e regionali.

Il senatore Castellaccio concorda con le conclusioni della relazione, che ha evidenziato anche le carenze nei primi anni di attuazione del Piano di rinascita, e si sofferma sui problemi dell'incremento della occupazione, dello sviluppo economico, con particolare riguardo all'agricoltura, della valorizzazione delle risorse locali.

Il deputato Pirastu rileva che dalle carenze denunciate dovranno derivare concrete proposte per evitare in futuro gravi errori che hanno vanificato le finalità di una legge in sé valida e apprezzabile; errori, le cui responsabilità vanno attribuite anche alla politica governativa, gravi nel campo del coordinamento degli interventi e della mancata « aggiuntività » delle somme stanziati rispetto agli stanziamenti ordinari, che risultano addirittura ridotti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 1° ottobre, ore 17.

*Esame delle domande di autorizzazione
a procedere in giudizio:*

- contro il deputato Biagioni (Doc. IV, n. 62)
— Relatore: Reggiani;
- contro i deputati Caradonna e Alfano (Doc. IV, n. 71) — Relatore: Revelli;
- contro il deputato Cingari (Doc. IV, n. 72)
— Relatore: Revelli;
- contro il deputato Quaranta (Doc. IV, n. 75)
— Relatore: Revelli;
- contro il deputato Baslini (Doc. IV, n. 76)
— Relatore: Manco;
- contro il deputato Menicacci (Doc. IV, n. 82)
— Relatore: Revelli;
- contro il deputato Menicacci (Doc. IV, n. 83)
— Relatore: Revelli;
- contro il deputato Menicacci (Doc. IV, n. 84)
— Relatore: Revelli;
- contro il deputato Scalfari (Doc. IV, n. 85)
— Relatore: Galloni;
- contro il deputato Scalfari (Doc. IV, n. 86)
— Relatore: Galloni;
- contro il deputato Biamonte (Doc. IV, n. 87)
— Relatore: Bernardi;
- contro i deputati Busetto e Ceravolo Domenico (Doc. IV, n. 88) — Relatore: Bernardi;
- contro il deputato Covelli (Doc. IV, n. 89)
— Relatore: Minasi;
- contro il deputato Boiardi (Doc. IV, n. 90)
— Relatore: Guidi;

- contro il deputato D'Auria (Doc. IV, n. 91)
— Relatore: Reggiani;
- contro il deputato D'Alema (Doc. IV, n. 92)
— Relatore: Bernardi.

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Giovedì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della
proposta di legge costituzionale:*

Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216) — (Parere della II, IV, V, VIII, IX, XI, XII Commissione);

BALLARDINI ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (277) — (Parere della V, VI, e IX Commissione);

— Relatori: Ballardini e Cossiga.

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Giovedì 1° ottobre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e
delle proposte di legge:*

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione ci-

vile (335) — (*Parere della I, V, VII, IX, e XIV Commissione*);

COVELLI e CUTTITA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454) — (*Parere della V Commissione*).

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) — (*Parere della V Commissione*);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Zamberletti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1924) — (*Parere della I, V e VI Commissione*) — Relatore: Simonacci.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 20) — Relatore: Fortuna;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688) — Relatori: Palmitessa e Fortuna;

— (*Parere alla V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Comitato partecipazioni statali.

Giovedì 1° ottobre, ore 9.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 18) — Relatore: Barbi;

Rendiconto generale della amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688) — Relatore: Barbi.

Comitato per la programmazione

Giovedì 1° ottobre, ore 10,30.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 4) — Relatore: Ciccardini;

Rendiconto generale della amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688) — Relatore: Ciccardini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 1° ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (*Approvato dal Senato*) (2457) — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*) — Relatore: De Ponti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per lo anno finanziario 1971 (2687/12);

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 (*Tabella n. 12*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Buffone.

Esame della proposta di legge:

VALIANTE e PENNACCHINI: Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari (1294) — Relatore: De Meo — (*Parere della IV e V Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DE MEO: Avanzamento degli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo in aspettativa per mandato parlamentare (831) — Relatore: Buffone — (*Parere della I e V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

GIRAUDI ed altri: Avanzamento, a titolo onorifico, degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra non iscritti nel ruolo d'onore, provenienti dal servizio permanente effettivo e degli ufficiali di complemento all'atto del loro collocamento nella riserva (1254) — Relatore: Fornale;

VAGHI ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva (2446) — Relatore: Vecchiarelli — (*Parere della I e V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 (*Tabella n. 7*);

Rendiconto generale della amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Buzzi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 1° ottobre, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1971 (*Tabella n. 9*);

Rendiconto generale della amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Achilli.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole

e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta (*Testo unificato approvato dalla XI Commissione del Senato*) (1991) — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

FERIOLI ed altri: Istituzione di scuole professionali per infermieri (274) — (*Parere della VIII Commissione*);

SPINELLI: Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e modifiche delle scuole professionali per infermiere (596) — (*Parere della VIII Commissione*);

DARIDA: Istituzione di scuole per infermiere professionali (898) — (*Parere della VII e della VIII Commissione*);

— Relatore: Barberi.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Giovedì 1° ottobre, ore 9,30.

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)**

Venerdì 2 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori BLOISE ed altri: Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2499);

MENICACCI e NICOSIA: Modifica dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sulle assegnazioni provvisorie dei docenti delle scuole secondarie (2321);

— Relatore: Moro Dino.

Discussione della proposta di legge:

CAROLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1835-B) — Relatore: Reale Giuseppe — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (2079);

GIOMO: Esonero dall'insegnamento di tutti i presidi di scuola media (1377);

DARIDA: Esonero dall'insegnamento dei vicepresidi delle scuole medie (1319);

— Relatore: Meucci — (*Parere della V Commissione*).

**XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)**

Venerdì 2 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero agricoltura per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 13);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Cristofori.

**III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)**

Mercoledì 7 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 6);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Galli;

Rendiconto generale della amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 (2688);

— (Parere alla V Commissione) — Relatore: Galli.

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e partecipazioni statali)

Mercoledì 7 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (Approvato dal Senato) (2457) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Barbi.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere sulle domande:

Contro il deputato Macciocchi Maria Antonietta per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 74);

Contro il deputato Macciocchi Maria Antonietta, per due reati di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 61, n. 10, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 99).

— Relatore: Musotto.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.